



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



Gli obblighi di rendicontazione e pubblicazione

# Codice del Terzo Settore Adeguamenti statutari Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**MARIA NIVES IANNACCONE**

24 gennaio 2019

# Le novità del D. Lgs. n.105/2018

Con il d.lgs. 3 agosto 2018, n.105, sono state introdotte, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della l. 6 giugno 2016, n. 106, disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore.

In particolare, la disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell'articolo 101, comma 2 del codice, ha visto tre importanti modifiche:

- l'ambito soggettivo di applicazione della norma relativo a ODV, APS, ONLUS
- il profilo temporale: termine di adeguamento è il 3 agosto 2019
- i limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata.

# art. 101 secondo comma D. Lgs. n. 117/2017

“Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

# Art. 102 terzo comma del D. Lgs. n. 117/2017

3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

# La Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- La Circolare n. 20 del 27 dicembre 2019 intende chiarire:
- quale sia il contenuto obbligatorio degli statuti degli enti obbligati ad adeguarsi (norme inderogabili);
  - quali siano le disposizioni che possono essere derogate con clausole statutarie che ne escludano l'applicazione;
  - quali norme riconoscano una mera facoltà;
  - quando potersi avvalere delle modalità semplificate consentite dall'art. 101 secondo comma;
  - quale forma sia necessaria utilizzare per deliberare gli adeguamenti.

# Altre fonti

Nota direttoriale n. 12604 del 29 dicembre 2017 relativa a OdV e APS

D. L. n. 148/2017 articolo 5 quinquies (interpretazione autentica dell'art. 104 commi 1 e 2)

Telefisco del primo febbraio 2018 in tema di ONLUS

# l'attività

**L'indicazione delle attività di interesse generale** che l'ente intende svolgere costituisce contenuto obbligatorio dello statuto.

Esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice.

Ciò potrà ottenersi **attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1.** Nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime.

# le attività diverse

**L'esercizio di attività diverse** rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 5 è facoltativo; tuttavia, qualora l'ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell'articolo 6 del codice, a due condizioni:

- 1) che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale
- 2) che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, qualora l'ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà in tale ipotesi attribuire la relativa competenza.

Distinzione tra adeguamento obbligatorio o nuova previsione.



# segue: norme inderogabili, derogabili e facoltative

**Raccolta fondi:** norma non obbligatoria

**Assenza di scopo di lucro:** è adeguamento obbligatorio la espressa previsione (i) della destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività principale (ii) del divieto di distribuzione anche.

**Devoluzione del patrimonio:** è obbligatoria la previsione di devoluzione del patrimonio ad altri ETS anche già indicati nello statuto o successivamente individuati dall'organo dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza. Previo parere ufficio RUNTS.

Indicazioni per il soggetto preposto al parere nel periodo transitorio.

# segue: norme inderogabili, derogabili e facoltative

**La costituzione di patrimoni destinati:** essendo una facoltà, non richiede adeguamento

**Denominazione:** l'acronimo ETS può essere inserito nella denominazione ed utilizzato soltanto se e quando l'ente sarà iscritto al RUNTS.

Gli enti appartenenti a specifiche tipologie saranno tenuti prioritariamente al rispetto della loro disciplina particolare (cfr. art. 3 comma 1 del Codice); per essi l'utilizzo della denominazione "tipica" (di ODV, di APS, ente filantropico, società di mutuo soccorso, ecc.) rappresenta quindi un obbligo; l'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS, costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Massime 1 e 2 della Commissione del terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

# segue: norme inderogabili, derogabili e facoltative

Scritture contabili e bilancio: è considerata obbligatoria la previsione statutaria che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi **al bilancio di esercizio** (anche sotto forma di bilancio di cassa) **e al bilancio sociale** nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

Ugualmente inderogabile è la previsione (art. 15 terzo comma) del diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali.

# segue: norme inderogabili, derogabili e facoltative

**Volontariato:** vanno solo rimosse eventuali previsioni in contrasto con gli artt. 17 e 18 del codice del terzo settore.

**Ammissione degli associati:** la relativa disciplina è derogabile per espressa previsione di legge (adeguamento disapplicativo) però:

(i) deve avvenire su domanda; (ii) è necessaria la comunicazione della decisione di ammissione (iii) è necessaria l'annotazione su libro degli associati

(iiii) si possono prevedere dei criteri di ammissione specifici ed anche dei requisiti purchè non abbiano carattere discriminatorio e siano coerenti con l'attività (art. 35 comma 2 per APS e art. 61 comma 1 per CSV; (iiiii) in caso di rigetto, fermo il diritto al riesame, si possono convenire termine e organo decisionale differenti.

Lo statuto può stabilire un tempo di iscrizione inferiore ai tre mesi per il diritto di voto, non superiore.

# segue: norme inderogabili, derogabili e facoltative

**Potere di rappresentanza in assemblea:** in parte prevede norme inderogabili ( numero massimo di deleghe e applicazione dell'art. 2372 c.c.) ed in parte lascia spazio alla clausola disapplicativa.

**Diritto di voto:** In parte prevede norme inderogabili ("Ciascun associato ha un voto"), ed in parte lascia spazio alla clausola facoltativa (con la possibilità di attribuire più voti ad associati ETS).

Facoltativo l'uso di mezzi di telecomunicazione o previsione di voto per corrispondenza o per via elettronica e la previsione di assemblee separate.

# segue: assemblea

## **Competenze dell'assemblea: norme inderogabili**

Obbligo di distinguere tra delibere che riguardano la vita ordinaria dell'associazione e quelle che assumono tipicamente carattere straordinario in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente):

Lo statuto deve individuare in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

In caso di assenza di disposizioni specifiche, risulta applicabile l'art. 21 del codice civile.

# segue: norme inerenti i quorum

Pertanto:

1) in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno la metà degli associati; almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda

convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

2) le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Soltanto questo ultimo quorum si ritiene inderogabile.

# Organo Amministrativo

**Organo amministrativo:** è obbligatoria la sua previsione, la disciplina, la competenza alla nomina, la scelta di metà degli amministratori tra gli associati.

E' invece facoltativa l'indicazione di eventuali requisiti specifici tra cui l'appartenenza a categorie di associati, la competenza alla nomina di uno o più amministratori (che restino però una minoranza) da parte di soggetti terzi (art. 26 comma 5), limiti al potere di rappresentanza.

Non si parla di potere gestionale.



# Organo di controllo

La disciplina dell'**organo di controllo** e della revisione legale dei conti (artt.30 e 31) ha carattere inderogabile in primo luogo per tutte le fondazioni e tutti gli enti che hanno costituito patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 ed anche per le associazioni, qualora si trovino nella situazione di superamento dei limiti dimensionali normativamente previsti.

Le associazioni tenute a nominare i componenti dell'organo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2, qualora non rientrino ancora, al momento della modifica statutaria, tra quelli obbligati alla nomina dei componenti, potranno comunque inserire l'organo di controllo tra gli organi associativi, individuandone le caratteristiche e subordinando la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività dell'organo stesso al verificarsi delle predette condizioni di legge. Anche in tal caso, nonostante il sorgere dell'obbligo sia rinviato ad un momento futuro ed incerto, senza dubbio si è di fronte a disposizioni inderogabili (che consentono quindi per gli enti già iscritti ai registri il ricorso al regime alleggerito) rispetto alle quali l'ente pone in essere le misure organizzative necessarie per adempiere senza ritardo.

Fatta salva la decisione di dotarsi comunque di un organo di controllo.

# Revisione legale dei conti

L'attribuzione all'organo di controllo della revisione legale dei conti, qualora costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, è facoltativa.

La nomina del revisore nelle associazioni è obbligatoriamente di competenza dell'assemblea mentre nelle fondazioni il compito di nomina del revisore deve essere assegnato da una espressa previsione statutaria, che tenga conto della natura dell'ente nel rispetto della volontà del fondatore.

# Particolari categorie di enti: ODV

Le ODV dovranno adeguarsi assumendo la forma giuridica necessaria ovvero quella associativa.

Gli statuti delle ODV devono necessariamente conformarsi al dettato dell'articolo 32, comma 1, con specifico riguardo alle finalità perseguite e alle modalità di svolgimento delle attività di interesse generale (attraverso, cioè, l'apporto prevalente dei volontari associati). Analoga portata cogente presenta l'articolo 34. Viceversa, dall'articolo 33, in tema di risorse, non deriva uno specifico obbligo di adeguamento statutario, essendo la materia direttamente disciplinata dalla fonte di rango primario.

# Particolari categorie di enti: APS

Gli statuti delle associazioni di promozione sociale, **devono contenere** la specificazione dei destinatari delle attività di interesse generale svolte (associati, loro familiari o terzi) e le modalità di svolgimento delle stesse (ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati), mentre non è necessaria una conformità espressa all'articolo 36 inerente le risorse lavorative e i rapporti tra forza lavoro dei volontari e quella dei lavoratori impiegati le cui disposizioni sono immediatamente applicabili anche in assenza di previsione statutaria.

E' inderogabile la previsione in tema di limitazioni e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa (comma 2 art. 35), avente lo scopo di garantire ampiamente l'ammissione di nuovi soci e la partecipazione alla vita associativa in condizioni di uguaglianza e democraticità. Conseguenzialmente, gli statuti delle associazioni di promozione sociale non possono contenere alcuna disposizione non conforme al dettato della norma sopra richiamata.

## Art. 42 bis c.c.: operazioni straordinarie

La circolare dichiara che i processi di **trasformazione, fusione o scissione delle associazioni e fondazioni** non riguardando i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, per i quali si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica.

Tale disposizione trova applicazione, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non contengano una specifica clausola che escluda tali operazioni: si tratta pertanto di una norma derogabile, in presenza di espressa clausola statutaria, il cui inserimento nello statuto dell'ente potrà avvenire secondo le modalità e i quorum previsti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

# Norme inderogabili, derogabili, facoltative

L'art. 101 secondo comma stabilisce una limitazione ad avvalersi della facoltà modificativa con modalità e quorum previsti per le assemblee ordinarie, stabilendo che queste siano attivabili limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statutarie: da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile; dall'altro, per l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Attraverso tale integrazione normativa (che riprende l'analoga formulazione contenuta nell'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile), il legislatore ha inteso evitare che, con delibera dell'assemblea ordinaria (quindi con le relative maggioranze), vengano approvate, con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti, modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà non impone né richiede.

# Forma delle decisioni

Quindi sarà possibile adottare le modalità ed i quorum semplificati solo qualora le delibere abbiano ad oggetto:

- la previsione statutaria di norme che devono essere contenute nello statuto,
- la soppressione di norme incompatibili con quelle del CdTS,
- l'inserimento di clausole disapplicative di norme derogabili automaticamente applicabili in mancanza di diversa previsione statutaria.

## segue: forma delle decisioni

Tuttavia bisogna distinguere tra gli enti con personalità giuridica e quelli che ne sono privi.

La circolare espressamente conferma che, come già indicato per le imprese sociali (circolare n.3711/C del ministero dello sviluppo economico e Studio n. 91-2018/I CNN), gli enti che siano iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche continuano ad essere soggetti alla disciplina del DPR 361/2000 e pertanto le modifiche statutarie devono essere verbalizzate con atto pubblico, a sensi dell'art. 2 del citato decreto.



# segue: Circolare n. 20

Cosa non dice la circolare:

- Se ci saranno e come avverranno i controlli relativi all'adeguamento;
- chi ha competenza a fare i controlli;
- le conseguenze di un eventuale inadempimento;
- la pubblicità data alle verifiche sull'adeguamento.

# ONLUS

La disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore, in coerenza con l'interpretazione autentica data all'articolo 104, commi 1 e 2 del codice medesimo ad opera dell'articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico).

# ONLUS

Conseguenzialmente, l'Agenzia ha precisato che le ONLUS sono tenute ad apportare al proprio statuto, entro il termine previsto dall'articolo 101, comma 2 del Codice, gli adeguamenti necessari, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore. Pertanto, in coerenza con il predetto orientamento, si deve ritenere che l'onere di adeguamento statutario sia da considerarsi adempiuto qualora entro il termine del 3 agosto 2019 siano deliberate le relative modifiche statutarie, anche laddove la loro efficacia, (sempre, beninteso, limitatamente alle ONLUS) , possa prodursi a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico.

# Grazie per l'attenzione



[www.iannacconerinaldi.it](http://www.iannacconerinaldi.it)